

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 4 febbraio 2004, n. 374

Conferma T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 14 marzo 2003, n. 2474.

In sede di votazione di ballottaggio, quando non ingenerano perplessità nel ricostruire la volontà dell'elettore, non costituiscono segni di riconoscimento le modalità di votazione proprie del primo turno espresse con segni superflui (segno sul simbolo di lista, preferenza per un candidato appartenente a una delle liste collegate al candidato sindaco), ovvero con segni ripetitivi (ripetizione del nome e cognome già stampati). È nullo il voto quando l'elettore manifesta la propria preferenza per entrambi gli schieramenti. È inammissibile l'introduzione di motivi aggiunti che non siano lo svolgimento delle censure proposte tempestivamente, anche quando i nuovi motivi derivino dalla istruttoria disposta dal giudice.

2. Il TAR, in verità, ha seguito un ragionamento non privo di connotati di peculiarità, muovendosi, seppur con esiti non difformi, su due diversi piani valutativi.

È partito dalla pacifica considerazione che il giudice amministrativo, nell'ambito della giurisdizione elettorale, ove occorra, possa acquisire le schede (in originale o copia) contenenti la manifestazione del voto, per verificare la correttezza della loro valutazione da parte dei presidenti di seggio, nonché dalla costante applicazione giurisprudenziale del principio del *favor voti*, secondo il quale il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dalla legge (nella specie, voto sul nome del candidato alla carica di sindaco), si può ritenere valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le concrete sue modalità d'espressione, esso non sia riconoscibile (Cons. Stato, V, 12 aprile 2001, n. 2291).

Ciò premesso, dall'esame complessivo delle schede, trasmesse su richiesta di entrambi i candidati alla carica di sindaco, sarebbe emerso che alcuni elettori hanno dimostrato di non aver avuto piena consapevolezza delle modalità di votazione (proprie del turno di ballottaggio e che consistono nella sola possibilità di tracciare un segno sul candidato preferito) ed hanno manifestato la propria scelta applicando i criteri (più complessi) del primo turno, ossia apponendo un segno di preferenza anche sulla lista o designando (inutilmente) un candidato appartenente ad una delle liste apparentate al candidato sindaco.

Ove ciò non abbia ingenerato alcuna perplessità nel ricostruire la volontà dell'elettore e, di conseguenza, non abbia comportato incertezza nell'attribuzione del voto, i segni meramente ripetitivi (cognome o prenome e cognome, espressamente indicati nel riquadro contenente il nome del candidato alla carica di sindaco ovvero nel riquadro delle liste apparentate) o superflui (segni apposti sulle liste di una medesima coalizione ovvero nomi di candidati appartenenti alle medesime), non possono essere interpretati, ad avviso del Tribunale di prima istanza, come "segni di riconoscimento", tali da determinare la nullità del voto espresso.

La nullità del voto non può verificarsi nemmeno quando sia stato espressamente indicato il nome di un candidato alla carica di consigliere comunale non appartenente alla lista pure contrassegnata, purché collegata al medesimo candidato alla carica di sindaco: nel turno di ballottaggio, infatti, l'elettore deve manifestare la volontà di scelta di uno schieramento senza possibilità di attribuire voti disgiunti; ed un voto che contenga la descritta imprecisione non pone dubbi sulla scelta dello schieramento.

Al contrario il voto deve essere considerato nullo quando l'elettore abbia manifestato la propria scelta per entrambi gli schieramenti (evenienza ammissibile al primo turno) apponendo un qualsiasi segno sia nel riquadro contenente il nome del candidato alla carica di sindaco che nelle liste collegate, ma appartenenti allo schieramento avversario, ovvero abbia utilizzato parole od espressioni non corrispondenti al nome di alcun candidato.

Alla luce di quanto sinora affermato, il TAR Campania, sul presupposto che l'istruttoria disposta dal giudice debba essere utilizzata (adottando un criterio rigoroso) al solo fine di verificare la fondatezza delle censure, così come proposte dal ricorrente, non ha potuto che proclamare l'infondatezza del ricorso principale per come interposto. Infatti, dal raffronto delle censure contenute nel primo motivo del ricorso introduttivo e di quanto è emerso dal materiale probatorio inviato al giudice su espressa richiesta delle parti, è risultata fondata (essendo l'unica che abbia trovato puntuale riscontro) la sola domanda di annullamento del voto assegnato al controinteressato ... nella sezione n. 5, contenuto nella scheda sulla quale era stata aggiunto il motto "Sei Forte", manifestazione aggiuntiva del tutto estranea alla mera scelta del candidato.

Omissis.

4. Tutto ciò premesso, la Sezione è particolarmente ferma nel ribadire, anche nella presente occasione, che nel giudizio in materia elettorale il principio della specificità dei motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete.

Nel giudizio elettorale, inoltre, sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure.

Non è infine pensabile che il giudizio elettorale assurga al ruolo ed alle funzioni di giudizio obiettivo del responso elettorale, accompagnato il più delle volte dal rifacimento pressoché integrale delle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei voti.

Omissis.

6. Il ..., nel suo (vincolante) impianto censorio originario ha, innanzitutto, contestato l'assegnazione in favore del ... di almeno 39 voti, relativamente alle Sezioni 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, recanti, a suo dire, evidenti segni di riconoscimento.

Orbene, checché ne dica l'appellante, secondo il quale "in buona sostanza" i vizi denunciati con il primo motivo di ricorso principale avrebbero trovato tutti puntuale riscontro, dagli esiti della verifica istruttoria può agevolmente ricavarci, oltre che – nella stragrande maggioranza dei casi – la mancata corrispondenza con i motivi di ricorso, l'insussistenza, in concreto, di veri e propri segni di riconoscimento.

Questi ultimi, infatti, sanzionati con la nullità del voto, ai sensi dell'art. 64, comma 2 n. 1, T.U. 16 maggio 1960 n. 570, debbono corrispondere in modo inoppugnabile e univoco alla volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio, come i segni del tutto estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino altra ragionevole spiegazione; pertanto, deve ritenersi che mere anomalie del tratto, le incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, ovvero indicazioni di incerta identificazione della volontà o suscettibili di spiegazioni diverse, non invalidano di per sé il voto espresso (Cons. Stato, V, 3 dicembre 2001, n. 6052; V, 2 aprile 2001, n. 1897; 18 ottobre 2000, n. 5609).

Così, ad esempio, è da ritenersi nullo il voto espresso per una lista che contiene nel riquadro della lista medesima l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a nessuno dei candidati delle liste, costituendo l'indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato un segno di riconoscimento del voto (Cons. Stato, V, 5 marzo 2001, n. 1251).

In tal senso, con riguardo al caso di specie, il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda della Sezione n. 1 (peraltro vizio non dedotto *ab origine*, e questo elemento già sarebbe sufficiente per escluderne una positiva considerazione) non può assurgere al rango di segno di riconoscimento.

Con riferimento alla Sezione n. 5, la scritta ..., non la firma di un mero elettore ma il cognome di un candidato nel primo turno in una delle liste di appoggio al Sindaco eletto, non ha, parimenti, potenzialità inficiante nel senso preteso dal ricorrente.

Mentre, nell'ambito della stessa Sezione, deve esprimersi avviso di concordanza con i giudici di prime cure, e rispondendo il vizio ad una precisa e specifica doglianza dedotta con l'atto introduttivo, va dichiarata in effetti l'invalidità del voto conteggiato in favore del ... sulla base di una scheda recante il motto "sei forte" (riferito appunto al candidato ...), manifestazione aggiuntiva del tutto estranea alla scelta del candidato.

Omissis.